

## **DELIBERA N. 117/11/CIR**

### **APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER IL 2011 RELATIVA AI SERVIZI DI RACCOLTA, TERMINAZIONE E TRANSITO DELLE CHIAMATE NELLA RETE TELEFONICA PUBBLICA FISSA**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 107/07/CIR recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per il 2007 e ai servizi di

accesso disaggregato (mercato 11) per il 2006 ed il 2007”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 23 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 27/08/CIR recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa (mercati 8, 9 e 10) per l’anno 2008”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 27 giugno 2008 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 42/09/CIR recante “Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009 – Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 179/10/CONS recante “Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS recante “Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2010 – Suppl. Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 119/10/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi di raccolta terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 3;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS recante “Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 12 maggio 2011;

VISTA la delibera n. 54/11/CIR recante “Approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed

ai circuiti diretti *wholesale* e circuiti parziali”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 1° giugno 2011;

VISTA la delibera n. 55/11/CIR recante “Consultazione pubblica concernente gli interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 1° giugno 2011;

VISTA l’Offerta di Riferimento per l’anno 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato, in data 29 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 6, comma 4, della delibera n. 179/10/CONS ed ai sensi dell’art. 8, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS;

VISTA l’Offerta di Riferimento per l’anno 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato, in data 2 marzo 2011, ai sensi di quanto previsto nell’art. 3 della delibera n. 119/10/CIR;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 8 marzo 2011, con la quale la società ha comunicato i dati contabili relativi ai servizi accessori ai servizi di raccolta, terminazione e transito presenti nella Offerta di Riferimento 2011;

VISTA la nota inviata da Telecom Italia in data 12 aprile 2011, con la quale la società ha fornito, su richiesta dell’Autorità, ulteriori dati contabili ad integrazione della precedente nota dell’8 marzo;

SENTITA la società Telecom Italia in data 29 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 61/11/CIR recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 14 luglio 2011;

SENTITE in data 6 settembre 2011 le società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Fastweb S.p.A.;

SENTITE in data 8 settembre 2011 le società Vodafone Omnitel N.V. e BT Italia S.p.A.;

SENTITA in data 12 settembre 2011 la società Transaction Network Services S.r.l.;

SENTITA in data 19 settembre 2011 la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTI i contributi inviati dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Transaction Network Services S.r.l., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. a commento dello schema di provvedimento posto a consultazione con delibera n. 61/11/CIR;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. QUADRO REGOLAMENTARE**

### **1.1. Premessa**

1. Si richiama, in via preliminare, il quadro regolamentare richiamato nelle premesse alla delibera n. 119/10/CIR (cfr. punti 1-24) con particolare riferimento all'individuazione dei mercati rilevanti, l'identificazione degli Operatori aventi significativo potere di mercato, gli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di controllo dei prezzi.
2. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 3, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi di raccolta, terminazione, inoltro e transito distrettuale di Telecom Italia per l'anno 2011 sono fissati ad un livello di costi efficienti e sulla base dell'ultima Contabilità Regolatoria certificata di Telecom Italia.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 18, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS, per l'anno 2011 i prezzi suddetti sono definiti nell'ambito di un provvedimento integrativo alle stesse delibere. Tale valutazione è stata svolta, per il 2010, con delibere nn. 179/10/CONS e 180/10/CONS e, per il 2011, con delibera n. 229/11/CONS, che ha confermato i prezzi 2010. L'art. 2 della delibera suddetta prevede che Telecom Italia adegui la propria Offerta di Riferimento 2011 a quanto nella stessa stabilito.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, i prezzi dei servizi accessori sono definiti nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo. Le relative condizioni economiche per l'anno 2011 decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, dal 1° gennaio 2011. Si richiama che tale valutazione è stata svolta, per il 2010, con delibera n. 119/10/CIR.
5. Oggetto del presente procedimento è la valutazione dei prezzi dei servizi accessori per il 2011.

## **1.2. L'Offerta di Riferimento per il 2011 pubblicata da Telecom Italia**

6. I prezzi 2011 dei servizi accessori sono stati proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento pubblicata in data 2 marzo 2011. In tale offerta Telecom Italia non ha valorizzato, essendo stata pubblicata prima dell'adozione della delibera n. 229/11/CONS, le condizioni economiche dei servizi di raccolta, terminazione e transito nelle more della loro definizione da parte dell'Autorità, coerentemente con il quadro regolamentare suddetto.
7. Per la medesima ragione Telecom Italia non ha valorizzato le condizioni economiche, dipendenti dai costi dei servizi di cui al punto precedente, dei seguenti servizi accessori: accesso di abbonati dell'operatore interconnesso ai servizi di emergenza e di pubblica utilità, servizio di raccolta del traffico Internet in decade 7 e canone annuo per il servizio Friaco.
8. Con riferimento ai servizi suddetti Telecom Italia non ha adeguato l'offerta di riferimento del 2 marzo 2011, conseguentemente all'adozione della delibera n. 229/11/CONS che ha fissato le condizioni economiche di raccolta, terminazione e transito.
9. Coerentemente con il quadro normativo succitato e in considerazione delle decisioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 229/11/CONS, nello schema di provvedimento posto a consultazione con la delibera n. 61/11/CIR sono state valutate le condizioni economiche dei servizi accessori di cui all'Offerta di Riferimento in oggetto. La valutazione è stata svolta sia con riferimento ai servizi per i quali Telecom Italia aveva proposto delle valutazioni nell'Offerta di Riferimento del 2 marzo 2011 sia con riferimento a quelli che la stessa non aveva valutato nelle more della definizione dei servizi di raccolta, terminazione e transito.
10. Le valutazioni sono state svolte sulla base dei dati di contabilità regolatoria, delle valutazioni comunicate da Telecom Italia nella fase pre-istruttoria e di un approccio metodologico che ricalca quanto già effettuato per i servizi 2010, approvati con delibera n. 119/10/CIR.

## **2. VALUTAZIONI SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI ACCESSORI PER IL 2011**

11. Telecom Italia ha comunicato di aver valorizzato le condizioni economiche in oggetto sulla base dei dati contabili riferiti all'anno 2008.

## 2.1. FUNZIONALITÀ DI COMMUTAZIONE TELEFONICA NECESSARIE PER L'ACCESSO ALLA RETE TELECOM ITALIA CON INTERCONNESSIONE A 2 MBIT/S E 155 MBIT/S

### *Premessa*

12. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2011, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

Servizio	Tipologia contributo	OIR 2010 (119/10/CIR)	OIR 2011 (proposta TI)	% 2011 vs 2010
Kit di interconnessione a 2 Mbit/s	Installazione	€1.025,93	€2.760,54	169,1%
	Canone annuo	€3.532,07	€5.397,12	52,8%
	Canone mensile*	€294,34	€449,76	52,8%
Ampliamento di fasci esistenti	Installazione	€512,97	€1.380,27	169,1%
	Canone annuo	€1.766,03	€2.698,56	52,8%
Kit di interconnessione a 155 Mbit/s	Installazione	€3.129,23	€8.402,25	168,5%
	Canone annuo	€61.330,34	€93.829,18	53,0%
	Canone mensile*	€5.110,86	€7.819,10	53,0%

\* Il canone mensile si riferisce ai Kit di Interconnessione una tantum per la verifica dell'inter-operabilità.

13. Telecom Italia ha comunicato che i costi sottostanti i contributi di installazione derivano essenzialmente dalle attività di *Network Provisioning* mentre i canoni remunerano principalmente il costo delle giunzioni SGU e BBN verso l'operatore interconnesso. Telecom Italia ha altresì comunicato l'assenza di volumi venduti per i Kit a 155 Mbps e ha rappresentato di aver determinato le relative condizioni economiche applicando, ai prezzi approvati per il 2010, le variazioni percentuali di costo rilevate tra il 2011 ed il 2010 per i Kit a 2 Mbps.

### *Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CIR*

14. Telecom Italia, su richiesta dell'Autorità, ha fornito un *focus* dei dati di costo e volume relativi ai Kit a 2 Mbps. I dati forniti da Telecom Italia mostrano, nel periodo 2007-2009, una diminuzione dei volumi dei Kit a 2 Mbps sia relativamente al numero medio annuo di porte attive sia con riferimento al numero annuo di attivazioni e cessazioni delle porte.
15. Nello specifico *il numero di attivazioni più cessazioni* si riduce del 43,6% tra il 2007 ed il 2008 e del 16,9% tra il 2008 ed il 2009. Allo stesso tempo il relativo costo complessivo mostra un repentino incremento (51,8% circa) tra il 2007 ed il 2008 per

poi stabilizzarsi a tale valore nel 2009. Il dato di variazione 2007-2008 spiega il repentino aumento del contributo di installazione proposto da Telecom Italia per il 2011. Nel corso della fase pre-istruttoria Telecom Italia ha specificato che tale incremento di costo è imputabile principalmente all'aver tenuto conto, per la prima volta, dei costi relativi alle attività di coordinamento (*delivery* OLO) per la fornitura del servizio di fonia nel mercato della raccolta delle chiamate e dei servizi di accesso, nonché di altre attività comuni per la gestione del *provisioning* dei servizi non di accesso. Telecom Italia ha rappresentato che il *driver* utilizzato alloca i suddetti costi interamente sul perimetro di costo alla base dei contributi di installazione dei Kit.

16. Parimenti, il *numero medio annuo di porte* a 2 Mbps si riduce del 13,9% tra il 2007 ed il 2008 e del 6,6% tra il 2008 ed il 2009, mentre il costo complessivo si incrementa del 31,5% tra il 2007 ed il 2008 per poi ridursi del 26,1% tra il 2008 ed il 2009. La variazione 2007-2008 spiega il notevole incremento di costo del canone annuo proposto da Telecom Italia per il 2011. Su richiesta dell'Autorità, Telecom Italia ha specificato che tale incremento è imputabile principalmente all'aumento del costo delle giunzioni verso gli OLO. Tale aumento è conseguenza di alcune modifiche di carattere contabile effettuate all'atto della predisposizione della CORE 2008. Nello specifico, (a) è stata modificata la metodologia di allocazione degli spazi industriali con conseguente spostamento di costi legati agli spazi verso i servizi di commutazione; (b) è stata effettuata un'allocazione più puntuale dei sistemi di gestione sulle componenti di rete; (c) è stata aggiunta una quota parte dei costi di avviamento.
17. Con riferimento al punto 15 l'Autorità, preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia, non aveva ritenuto coerente al generale principio di causalità dei costi l'attribuzione ai *costi di attivazione* dei Kit di interconnessione di voci di costo relative alle *attività di coordinamento* ed altre voci comuni di gestione. Per la stessa ragione l'Autorità aveva ritenuto (con riferimento al punto 16) non condivisibile l'applicazione di un aumento dei *canoni dei Kit* come conseguenza di modifiche di carattere contabile svolte nella CORE 2008. Si era ritenuto viceversa più plausibile che i costi delle attivazioni e delle porte vedessero, coerentemente con quanto accaduto negli anni precedenti, un *trend* di continuità dei costi unitari, alla luce dello svolgimento di attività e dell'utilizzo di tecnologie da anni consolidate. Si è rilevato a tale proposito che la diminuzione del numero di unità annue prodotte (porte vendute e installazioni/cessazioni) dovrebbe comportare, anche in ottica FDC, una riduzione della componente variabile (cioè proporzionale alle unità prodotte) dei costi di fornitura la quale dovrebbe in quota parte compensare l'effetto della diminuzione dei volumi.
18. Ciò premesso l'Autorità aveva verificato che i dati di costo e capitale impiegato, desumibili dalla CORE 2008 e 2009, dei Kit di interconnessione sono sostanzialmente confrontabili con i valori 2007 (al netto delle modifiche contabili su

esposte). Ciò, a seguito della riduzione dei volumi, avrebbe comunque comportato un aumento dei costi unitari. L'Autorità, tuttavia, in linea con quanto rappresentato al punto precedente non aveva riscontrato ragioni né di carattere tecnologico né di costo (operativo e capitale impiegato) di fornitura, anche in ottica FDC, che potessero giustificare, alla luce di un principio di causalità dei costi, un aumento del costo unitario.

19. L'Autorità aveva ritenuto pertanto che Telecom Italia dovesse applicare ai servizi in oggetto le condizioni economiche previste nell'OIR 2010.

### ***Le osservazioni degli Operatori***

D1. Gli Operatori in generale condividono la proposta dell'Autorità di mantenere per il 2011 le condizioni economiche approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.

D2. Gli stessi ritengono che le variazioni delle metodologie di allocazione dei costi nella CORE non dovrebbero riflettersi in un aumento dei costi *wholesale* a carico degli stessi OLO. In particolare sottolineano che il costo relativo all'avviamento, introdotto nella CORE 2008, non avrebbe alcun legame con i costi industriali sostenuti per la fornitura dei servizi, né tantomeno con la remunerazione del capitale. Si richiede pertanto che lo stesso non sia considerato ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi *wholesale*.

D3. Un Operatore, pur apprezzando la proposta dell'Autorità di non approvare gli aumenti dei prezzi proposti da Telecom Italia, ritiene che i valori indicati nello schema di provvedimento debbano essere ulteriormente ridotti per tener conto di una maggiore efficienza nell'offerta di tali servizi nonché del *trend* di riduzione dei costi per gli stessi servizi.

D4. A tale proposito lo stesso Operatore ha riportato i risultati di un *benchmark* internazionale sui prezzi dei Kit praticati dagli operatori *incumbent* (fonte *Cullen International* – novembre 2010, relativo a Francia, Austria, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna), secondo il quale i prezzi dei Kit applicati da Telecom Italia nel 2010 risulterebbero superiori alla media europea. Tale *benchmark* indicherebbe che il valore medio europeo della somma del canone annuo e del contributo di installazione è del 33% inferiore al prezzo approvato in OIR 2010. Nello specifico il prezzo medio europeo del contributo di installazione, pari a 634,95 Euro, risulta maggiore del 23,8% rispetto all'analogo valore approvato dall'Autorità per il 2010 (512,97 Euro), mentre il prezzo medio europeo per il canone annuo risulta inferiore del 49% rispetto al valore applicato da Telecom Italia nel 2010. L'Operatore, ritenendo che nella verifica dell'orientamento al costo l'Autorità dovrebbe tenere conto di logiche di efficienza, *benchmark* internazionali e *trend* di mercato sull'evoluzione dei costi per i servizi in questione, ha chiesto che i prezzi proposti da Telecom Italia per il 2011 siano ridotti a valori non superiori ai corrispondenti valori medi europei.

- D5. Telecom Italia, tenendo in massima considerazione quanto indicato dall'Autorità al punto 17 dello schema di provvedimento a consultazione pubblica, ha proposto, ai fini della predisposizione dell'OIR 2012, una valutazione alternativa dei *costi di installazione dei Kit* che, seppur basata sui dati di Contabilità Regolatoria, sarebbe indipendente dalla variabilità delle voci di costo che, in logica FDC, potrebbero essere annualmente attribuite al servizio Kit di interconnessione. Secondo tale approccio, fissato il tempo medio *standard* richiesto per l'installazione di una porta del Kit, il relativo contributo verrebbe rivalutato annualmente sulla base del costo orario della manodopera approvato dall'Autorità per il medesimo anno.
- D6. Relativamente ai canoni annui dei Kit di interconnessione Telecom Italia ha rappresentato che, sebbene il caso dell'avviamento potrebbe configurarsi la fattispecie di variazione "contabile", le modifiche relative alla metodologia di allocazione degli spazi industriali e dei sistemi di gestione di cui al punto 16 scaturiscono da un affinamento dei modelli di allocazione dei costi in ottemperanza al principio generale di causalità di costi. Telecom Italia ritiene pertanto opportuna, a tale proposito, un'analisi più puntuale da parte dell'Autorità.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

- D7. L'Autorità ritiene che la metodologia alternativa per la valorizzazione del contributo di installazione dei Kit proposta da Telecom Italia possa essere valutata nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2012.
- D8. Con riferimento alla richiesta di un Operatore di tener conto di una maggiore efficienza nella fornitura dei servizi in oggetto si richiama quanto riportato ai punti 17 e 18, laddove è specificato che la valutazione è stata svolta in ottica FDC tenendo conto, comunque, di una riduzione della componente variabile dei costi di fornitura.
- D9. Con riferimento alla richiesta di un Operatore, di cui al punto D4, di tenere conto di logiche di efficienza, *benchmark* internazionali e *trend* di mercato ai fini della definizione delle condizioni economiche dei Kit di interconnessione si rappresenta che ai sensi dell'art. 9, comma 6, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 11, comma 6, della delibera n. 180/10/CONS, la valutazione dei servizi accessori è svolta nel rispetto del meccanismo di orientamento al costo sulla base della contabilità regolatoria. L'Autorità intende comunque tener conto dei dati riportati al fine di svolgere un approfondimento sul tema in oggetto.
- D10. Alla luce delle considerazioni sopra esposte l'Autorità, in linea con l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione conferma, per il 2011, le condizioni economiche (canoni e contributi di installazione) dei Kit di interconnessione approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.

## 2.2. SURCHARGE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DA TELEFONIA PUBBLICA

### *Premessa*

20. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2011, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

Servizio	OIR 2010 (119/10/CIR)	OIR 2011 (proposta TI)	% 2011 vs 2010
Surcharge per raccolta da Telefonia Pubblica (centesimi di Euro al minuto)	8,860	16,352	84,6%

21. Telecom Italia ha comunicato di aver valorizzato il contributo della quota addizionale di *surcharge* secondo la metodologia descritta al punto D15 della delibera n. 119/10/CIR, utilizzando costi e volumi riferiti al 2008 e dati del Servizio Universale dichiarati per l'esercizio 2009.

22. Nello specifico i dati comunicati da Telecom Italia mostrano una costante riduzione della base complessiva (servizi interni e *wholesale*) di costo (non incluso nel servizio universale) HCA tra il 2007 ed il 2008 e, in maniera ancora più accentuata, tra il 2008 ed il 2009. Si ha tuttavia, parimenti, una notevole riduzione dei minuti, stimati da Telecom Italia secondo la metodologia descritta al punto D15 della delibera n. 119/10/CIR, di traffico svolto dagli apparecchi telefonici non USO (tra il 2007 ed il 2009 si ha quasi un dimezzamento dei volumi).

### *Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CIR*

23. L'Autorità aveva preso atto, dai dati comunicati da Telecom Italia, che la forte riduzione dei volumi del traffico degli apparecchi di telefonia pubblica comporta, qualora si fosse utilizzato il prezzo della *surcharge* approvato per il 2010, un non completo ristoro dei costi sottostanti la fornitura di tale servizio all'ingrosso, sebbene anche questi vedano una progressiva riduzione.

24. Ai fini della verifica del costo unitario proposto da Telecom Italia si sono richiamate le considerazioni metodologiche descritte al punto D19<sup>1</sup> della delibera n. 119/10/CIR.

---

<sup>1</sup> D19. L'Autorità non ritiene condivisibili le valutazioni svolte da Telecom Italia le quali, a causa del meccanismo di calcolo utilizzato, conducono ad una sopravvalutazione del costo unitario. L'Autorità ha, viceversa, ritenuto più appropriato svolgere una valutazione sulla base dei dati di conto economico e capitale impiegato relativi al servizio in oggetto. L'Autorità ha verificato che i dati del conto economico relativo al servizio in oggetto mostrano un risultato, al lordo del capitale impiegato, negativo e corrispondente ad una redditività del capitale impiegato pari a circa il -9%. Sulla base delle rivalutazioni

25. Ciò premesso l'Autorità aveva svolto, in linea con l'approccio delineato al suddetto punto D19, le proprie verifiche sulla base dei dati di conto economico e capitale impiegato, relativi ai servizi *wholesale*, riportati nella contabilità regolatoria 2008. I dati del conto economico relativo al servizio in oggetto avevano mostrato un risultato, al lordo del capitale impiegato, negativo e corrispondente ad una redditività del capitale impiegato pari a circa il -25%. La redditività del capitale risultava ancora più negativa nel 2009 (-35%), confermando le previsioni dell'Autorità di cui al suddetto punto D19 della delibera n. 119/10/CIR.
26. L'Autorità, pertanto, aveva ritenuto congruo rivalutare il costo unitario del servizio in oggetto al fine di consentire il recupero dei costi *wholesale* sostenuti da Telecom Italia nel 2008 oltre ad una ragionevole remunerazione del capitale impiegato. Il risultato del calcolo è riportato nella tabella seguente:

Servizio	Agcom 2011	% Agcom 2011 vs TI 2011	% Agcom 2011 vs OIR 2010
<i>Surcharge</i> per raccolta da Telefonia Pubblica (centesimi di Euro al minuto)	13,68	-16,3%	54,4%

27. Tanto premesso, l'Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse prevedere, per il 2011, una quota addizionale di *surcharge* per raccolta da Telefonia Pubblica pari a 13,68 centesimi di Euro al minuto.

#### ***Le osservazioni degli Operatori***

- D11. Gli OLO in generale concordano con le valutazioni dell'Autorità sebbene abbiano invitato l'Autorità a svolgere un approfondimento sulla ragionevolezza della base costi esposta da Telecom Italia, eliminando quote di costi non pertinenti. A tal riguardo diversi Operatori hanno chiesto all'Autorità di valutare la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo della *surcharge*.
- D12. Telecom Italia non ha fornito ulteriori evidenze rispetto a quanto contenuto nelle note dell'8 marzo e del 12 aprile 2011.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

- D13. L'Autorità, svolte le proprie verifiche, ritiene di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione in merito alla quota addizionale di

---

svolte l'Autorità ha ottenuto un prezzo di 8,86 Eurocent/min (incrementato rispetto all'attuale prezzo unitario di 6,9 Eurocent/min). Tale prezzo consente la remunerazione dei costi 2007, incluso una ragionevole remunerazione del capitale impiegato. Va osservato che il servizio in oggetto vede nel 2008 e 2009 (nelle more della certificazione dei relativi dati) un'ulteriore riduzione dei ricavi da altri operatori, probabilmente imputabile ad una riduzione del traffico svolto dagli apparecchi di telefonia pubblica da parte degli utenti finali (tale riduzione è particolarmente accentuata nel 2009). Rileva che a tale riduzione dei ricavi corrisponde una minore riduzione dei costi. I dati relativi al 2008 e 2009 appaiono, pertanto, confermare la necessità dell'aumento indicato dall'Autorità.

*surcharge* per la raccolta da telefonia pubblica, prevedendo per il 2011 un valore pari a 13,68 centesimi di Euro al minuto.

### **2.3. UTILIZZO DEI KIT (PORTE E CIRCUITI DI INTERCONNESSIONE) VERSO LA RETE DELL'OPERATORE TERZO**

#### ***Premessa***

28. Telecom Italia, nell'Offerta di Riferimento pubblicata in data 2 marzo 2011, ha previsto, sulla base di quanto disposto dalla delibera n. 119/10/CIR, un unico contributo per l'utilizzo del Kit *reverse* indipendentemente dalla natura della rete dell'operatore di destinazione (fissa o mobile). Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2011, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

<b>Servizio</b>	<b>OIR 2010 (119/10/CIR)</b>	<b>OIR 2011 (proposta TI)</b>	<b>% 2011 vs 2010</b>
Kit <i>reverse</i> (centesimi di Euro al minuto)	0,0860	0,1076	25,1%

29. Telecom Italia ha comunicato che il prezzo unitario relativo all'utilizzo dei Kit *reverse* remunera il costo complessivo sostenuto dalla stessa per i Kit di interconnessione *reverse* utilizzati nel caso delle chiamate originate da Telecom Italia o in transito su rete Telecom Italia e terminate sulla rete dell'OLO.

30. Telecom Italia nella propria Offerta di Riferimento ha inoltre rappresentato che alle tariffe di transito, non valorizzate nell'Offerta di Riferimento del 2 marzo 2011 nelle more della adozione del relativo provvedimento dell'Autorità, deve essere aggiunta la componente di inoltro *reverse* pari a 0,0805 centesimi di Euro al minuto<sup>2</sup>.

#### ***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CIR***

---

<sup>2</sup> Si richiama a tal riguardo il punto D27 della delibera n. 119/10/CIR, in cui è riportato che la componente di inoltro *reverse* dovrebbe "... contribuire al costo del servizio di transito, come deducibile dalle tabelle di composizione dei costi/prezzi dei servizi di interconnessione in funzione dei costi/prezzi equivalenti dei componenti di rete, riportate in allegato A alla delibera n. 180/10/CONS e in allegato B alla delibera n. 417/06/CONS. Da quanto indicato nelle medesime tabelle, il fascio *reverse* è uno dei componenti di base per i servizi di transito, secondo dei *routing factor* riportati nella Contabilità Regulatoria. L'Autorità tra l'altro rileva (come confermato da Telecom Italia) che tale componente di costo (l'inoltro *Reverse*) non era stata precedentemente imputata al servizio in oggetto (il precedente prezzo 2009 è pari a 0,0808 Eurocent/minuto). L'Autorità ritiene in conclusione che Telecom Italia debba includere tale voce di costo nel servizio di transito, in coerenza con la modalità di presentazione del costo unitario di quest'ultimo servizio in contabilità regolatoria. Si ritiene pertanto opportuno che Telecom Italia adotti detta modalità ai fini della predisposizione dei prezzi 2011".

31. L’Autorità aveva svolto le proprie valutazioni sui dati contabili, costi e volumi 2008 e 2009, comunicati da Telecom Italia per il servizio in oggetto. Si è richiamato che, con delibera n. 119/10/CIR (sezione 2.5.5), l’Autorità aveva stabilito che il prezzo del servizio in oggetto remunera Telecom Italia per il costo relativo all’utilizzo della porta di interconnessione nella centrale dell’OLO e non dell’inoltro *reverse* in quanto già incluso nel servizio di transito.
32. Ciò premesso si era stimato che, effettuando un’analisi sulla base dei dati contabili comunicati da Telecom Italia, il costo “pieno” medio 2011 per Kit *reverse* (singola porta a 2 Mbps) è pari a circa 3.000 Euro/anno. Tale valore rappresenta un costo di tipo *top-down* ottenuto in ottica FDC. Ciò premesso, al fine di effettuare una verifica della congruità di tale costo, era stata svolta un’analisi di tipo *bottom-up* che, a meno di un *overhead* relativo a costi di gestione e struttura, avrebbe dovuto riconciliarsi con il dato *top-down* suddetto. A tal fine si era effettuata una media dei costi vivi delle porte di interconnessione verso gli Operatori di rete fissa e mobile. Tale media produceva un costo medio “vivo” per porta pari a 2.200 Euro/anno, notevolmente inferiore ai 3.000 Euro/anno (costo “pieno”) che derivano dall’analisi *top-down*. Si sarebbe avuto infatti un *overhead* per porta pari a 800 Euro/anno, che appariva eccessivo.
33. L’Autorità aveva, al fine di effettuare un’ulteriore verifica della congruità dell’aumento richiesto da Telecom Italia, altresì stimato il costo “pieno” medio annuo complessivo delle porte che deriverebbe moltiplicando il costo minutorio approvato per il 2010 (0,086 Eurocent/min) per il numero di minuti di traffico *reverse* svolti nel 2008. Il costo complessivo per porta che si ottiene era pari a circa 2.350 Euro/anno, sostanzialmente pari al costo netto di 2.200 Euro/anno, di cui al punto precedente, più un ragionevole *overhead* (circa il 5%).
34. Ciò premesso si era ritenuto non giustificato il prezzo proposto da Telecom Italia per il 2011 e si era proposto, pertanto, che la stessa dovesse applicare il prezzo approvato per il 2010.
35. Con riferimento a quanto affermato da Telecom Italia e riportato punto 30, nel richiamare ancora quanto riportato al punto D27 della delibera n. 119/10/CIR, l’Autorità aveva ritenuto opportuno chiarire che il prezzo del servizio di transito di cui alla delibera n. 229/11/CONS è già, coerentemente con le valutazioni svolte in sede di approvazione della delibera n. 180/10/CONS, inclusivo dell’inoltro *reverse*. Tale inclusione deriva dalla applicazione dei *routing factors* e dei costi unitari presenti nelle tabelle di costruzione del costo del servizio di transito riportate in contabilità regolatoria. Al valore del costo di transito applicabile nel 2011 non va quindi aggiunto il costo dell’inoltro *reverse*.

### ***Le osservazioni degli Operatori***

- D14. Gli OLO in generale concordano con l'analisi svolta dall'Autorità in merito alla conferma della tariffa minutaria approvata per il 2010 ed alla considerazione che l'inoltro *reverse* è già incluso nella tariffa del servizio di transito di cui alla delibera n. 229/11/CONS, coerentemente con le valutazioni svolte in sede di approvazione della delibera n. 180/10/CONS.
- D15. Al fine di una maggiore trasparenza circa il servizio acquistato, un Operatore ha chiesto che Telecom Italia fornisca nella fattura l'informazione relativa alla spesa per il servizio di transito e per l'utilizzo del Kit, per traffico diretto verso numerazioni geografiche e mobili, ripartita per OLO di terminazione.
- D16. Telecom Italia, alla luce delle valutazioni contabili svolte dall'Autorità, ha condotto una nuova valutazione del costo di utilizzo del Kit *reverse* sulla base dei costi esterni 2008, al netto dei costi di gestione e di struttura, e dei volumi relativi all'anno 2008 (in particolare Telecom Italia ha precisato, rispetto a quanto preliminarmente comunicato tra marzo e aprile 2011, il valore del numero di porte *reverse* nel 2008 ed i dati di traffico *reverse*). Utilizzando la base di costo in tale modo corretta Telecom Italia ha ottenuto un valore per l'utilizzo del Kit *reverse* pari a 0,093 centesimi di Euro al minuto, con un incremento dell'8% rispetto al valore approvato per il 2010. A tale valore corrisponde un costo medio per porta pari a 2.433 Euro che rappresenterebbe il costo effettivo ("vivo") sostenuto da Telecom Italia (quindi al netto di *overhead* dovuti ad eventuali attribuzioni in logica FDC) per l'acquisto di porte su centrali di altri Operatori.
- D17. Con riferimento al tema della fatturazione a cascata del servizio di transito diretto verso numerazioni non geografiche (NNG) di altro Operatore con addebito al chiamato, un Operatore ha richiesto che Telecom Italia versi all'Operatore di origine quanto dovuto per il servizio di raccolta della chiamata indipendentemente dalle relazioni contrattuali tra la stessa Telecom Italia e l'Operatore di destinazione, ovvero anche in presenza di una contestazione da parte di quest'ultimo relativamente al prezzo applicato al servizio di raccolta e transito.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

- D18. L'Autorità ha svolto una verifica su quanto riportato da Telecom Italia. Nello specifico si è verificato un aumento del numero di porte *reverse*, tra il 2008 ed il 2007, del 4,91%. Al contempo il numero di minuti *reverse* è aumentato, nello stesso periodo, dello 0,46%. Ciò comporta, assumendo un costo medio per porta costante tra il 2007 ed il 2008, un aumento del costo minutario (quest'ultimo proporzionale al rapporto tra numero di porte e numero di minuti *reverse*, al netto dei costi fissi) del 4,43%. Alla luce di quanto rappresentato l'Autorità, preso atto dei nuovi dati forniti da Telecom Italia nel corso della presente consultazione, nel confermare l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione in merito alla metodologia di valutazione del costo unitario, ritiene opportuno rettificare la

valutazione numerica svolta approvando un costo unitario pari a 0,090 centesimi di Euro al minuto.

D19. Con riferimento alla richiesta di cui al punto D15, l'Autorità ritiene opportuno che le fatture prodotte da Telecom Italia siano adeguatamente dettagliate in relazione alla tipologia di traffico fatturato ed all'Operatore di terminazione.

D20. Relativamente all'osservazione di cui al punto D17 sulla fatturazione a cascata del servizio di transito verso NNG con addebito al chiamato, l'Autorità ha verificato che quanto riportato nell'Offerta di Riferimento alla sezione 13<sup>3</sup> non appare in contrasto con il ruolo che Telecom Italia svolge in casi analoghi (vedi la fatturazione a cascata nel caso di chiamate con addebito al chiamante) di soggetto che gestisce l'attività di compensazione/intermediazione finanziaria tra le parti (delibera n. 417/06/CONS, allegato A, punto 684<sup>4</sup>). D'altra parte la problematica sollevata può trovare specifiche declinazioni contrattuali nell'ambito degli accordi di interconnessione tra le parti. Pertanto l'Autorità non ritiene necessario apportare modifiche, sulla tematica sollevata, all'Offerta di Riferimento.

## **2.4. SERVIZI DI EMERGENZA E PUBBLICA UTILITÀ**

### ***Premessa***

36. Telecom Italia non ha valorizzato, nell'Offerta di Riferimento pubblicata il 2 marzo 2011, le condizioni economiche per l'accesso ai servizi di emergenza e pubblica utilità. Si richiama a tal riguardo quanto riportato nella sezione 1.2.

37. Telecom Italia, nelle note dell'8 marzo e del 12 aprile 2011, ha fornito all'Autorità le informazioni contabili relative al servizio in oggetto, le quali confermano che solo una quota residuale del traffico consegnato all'interconnessione è terminata a livello SGU. Con riferimento agli instradamenti delle chiamate in oggetto ed, in particolare, all'interconnessione a livello SGU, Telecom Italia ha ribadito quanto già chiarito nel procedimento di approvazione dell'OIR 2010 e riportato al punto 48 e D37 della

---

<sup>3</sup> “Nel caso di servizio non geografico del tipo con addebito al chiamato, l'Operatore assegnatario della numerazione versa a Telecom Italia quanto ad essa dovuto per il transito e quanto dovuto all'Operatore di origine per il trasporto della chiamata sulla propria rete. A sua volta Telecom Italia trasferisce all'Operatore di origine ciò che gli è stato effettivamente versato dall'Operatore assegnatario della numerazione, trattenendo quanto ad essa dovuto per la remunerazione del transito e del kit reverse impiegato per lo smaltimento del traffico aggiuntivo di transito”.

<sup>4</sup> “Nel caso di fatturazione “a cascata”, qualora non vi siano accordi di interconnessione tra l'operatore di origine e quello di destinazione, Telecom Italia è tenuta a gestire l'attività di compensazione/intermediazione finanziaria tra le parti. Telecom Italia riceve dall'operatore di origine quanto fatturato al chiamante al netto del dovuto per le attività di raccolta, eventuale fatturazione e rischio insolvenza e provvede a versare l'importo restante all'operatore di destinazione trattenendo la remunerazione del servizio di transito ed il corrispettivo per l'attività di intermediazione finanziaria”.

delibera n. 119/10/CIR (nel 90% dei casi le chiamate consegnate a qualsiasi livello dall'OLO sono terminate a livello singolo SGT, poco meno del 10% a livello doppio SGT, una quota residuale a livello SGU).

### ***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CIR***

38. Con delibera n. 229/11/CONS, come richiamato al punto 3, l'Autorità ha confermato le tariffe di terminazione SGU e SGT definite per il 2010. Ciò premesso l'Autorità, nel richiamare le considerazioni di cui al punto 48 e 49 della delibera n. 119/10/CIR, laddove ha ritenuto “*che Telecom dovesse riformulare il prezzo (2010) in coerenza con le tariffe di terminazione SGT e SGU fissate dalle delibere di analisi di mercato*”, aveva ritenuto, coerentemente con detta indicazione, che Telecom Italia dovesse confermare i costi unitari approvati per il 2010 essendo state confermate *le tariffe di terminazione SGT e SGU [2010] fissate dalle delibere di analisi di mercato*.

### ***Le osservazioni degli Operatori***

D21. Gli Operatori sostanzialmente concordano con la proposta dell'Autorità riportata nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

D22. L'Autorità conferma l'orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica il quale prevede, per i servizi di emergenza e pubblica utilità, il mantenimento per il 2011 delle condizioni economiche approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.

## **2.5. SERVIZIO DI RACCOLTA PER IL TRAFFICO INTERNET IN DECADE 7 E CONSEGNA CON PROTOCOLLO DSS1**

### ***Premessa***

39. Si richiama che le condizioni economiche del servizio in oggetto prevedono che l'Operatore remuneri Telecom Italia per:

- i) il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia allo SGU dove è presente il Punto di Consegna (PdC);
- ii) la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1;
- iii) l'interfaccia di accesso a 2 Mbit/s con protocollo DSS1;
- iv) il raccordo trasmissivo a 2 Mbit/s;
- v) il collegamento trasmissivo a 2 Mbit/s tra il PdC e il POP dell'Operatore;

vi) il servizio di *Number Hosting*.

40. Con riferimento alle voci di costo iv) e v) si richiama che le relative condizioni economiche sono definite nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi trasmissivi a capacità dedicata.
41. Telecom Italia, inoltre, non ha indicato le condizioni economiche del servizio i) di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia allo SGU dove è presente il PdC nelle more dell'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità. Si richiama a tal riguardo quanto riportato alla sezione 1.2.
42. Con riferimento alle altre voci di costo le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2011, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

Servizio	Tipologia contribuito	OIR 2010 (119/10/CIR)	OIR 2011 (proposta TI)	% 2011 vs 2010
Prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (centesimi di Euro al minuto)	Costo minutario	0,0621	0,122	96,5%
Interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s	Installazione	€395,23	€1.061,22	168,5%
	Canone annuo	€912,31	€1.395,74	53,0%
<i>Number Hosting</i>	Attivazione	€892,82	€892,82	0,0%
	Canone annuo	€2.462,23	€2.462,23	0,0%

***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CIR***

43. Alla luce della conferma dei costi di raccolta e terminazione 2010 (avvenuta con delibera n. 229/11/CONS) l'Autorità aveva ritenuto che il costo del servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia allo SGU, dove è presente il PdC, dovesse essere allineato al prezzo 2010 (voce di costo *i*) su riportata).
44. Con riferimento alla prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 (voce di costo *ii*) su riportata), l'Autorità aveva verificato dalla CORE che il servizio in oggetto è ottenuto dalla composizione dei servizi di base "SL trasporto fonia", "SGU giunzione fonia" e "SGU segnalazione fonia" secondo i *routing factor* riportati in CORE. Tali componenti di base rappresentano un sottoinsieme di quelli costituenti il servizio di raccolta SGU (il quale include, in aggiunta, anche le componenti relative alle portanti e agli apparati SL-SGU oltre che alla prestazione di commutazione SGU). Alla luce della conferma per il 2011 delle tariffe di raccolta SGU del 2010 avvenuta con delibera n. 229/11/CONS, l'Autorità, atteso il mantenimento dei costi sottostanti le componenti di base che costituiscono il suddetto servizio di raccolta e che queste ultime compongono anche il servizio di consegna del traffico con protocollo DSS1, aveva ritenuto di confermare nel 2011

per tale prestazione il prezzo approvato per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR, pari a 0,0621 centesimi di Euro al minuto.

45. L'Autorità aveva ritenuto che, in assenza di volumi venduti, per l'interfaccia di accesso in DSS1 a 2 Mbps andassero applicate le analoghe variazioni percentuali previste per i Kit di interconnessione a 2 Mbps. Ciò premesso, alla luce della conferma stabilita al punto 19, per questi ultimi, dei prezzi 2010 l'Autorità aveva ritenuto che anche per la voce di costo in oggetto Telecom Italia dovesse confermare i prezzi 2010.

46. L'Autorità, con riferimento al servizio di *Number Hosting*, aveva ritenuto di approvare le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2011, uguali a quelle approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.

#### ***Le osservazioni degli Operatori***

D23. Gli Operatori sostanzialmente concordano con la proposta dell'Autorità riportata nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

D24. L'Autorità ritiene pertanto di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica. In particolare, per le voci di costo *i)*, *ii)* e *iii)* di cui al punto 39, Telecom Italia è tenuta ad applicare per il 2011 le relative condizioni economiche approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.

## **2.6. SERVIZIO DI RACCOLTA FORFETARIA (FRIACO)**

### **2.7. Premessa**

47. Telecom Italia, nella Offerta di Riferimento pubblicata il 2 marzo 2011, non ha valorizzato le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria (Friaco). Si richiama a tal riguardo quanto riportato alla sezione 1.2.

48. Telecom Italia, nelle note dell'8 marzo e del 12 aprile 2011, ha fornito all'Autorità le informazioni contabili relative al servizio in oggetto.

#### ***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CIR***

49. I dati contabili comunicati da Telecom Italia hanno mostrato i seguenti *trend* di traffico ai diversi livelli di interconnessione:

- i) a livello di singolo SGU e di singolo SGT si rileva una diminuzione del 5-10% annuo (tra il 2007 ed il 2009) dei minuti di traffico per porta a 2 Mbps

sulle corrispondenti tratte interessate. A livello di SGU distrettuale il numero di minuti di traffico rimane costante tra il 2007 e il 2008 per poi subire una riduzione del 10% tra il 2008 e il 2009;

- ii) le variazioni del valore di *Erlang* per circuito sulle tratte rispecchiano le corrispondenti variazioni dei minuti di traffico ai diversi livelli di interconnessione. Tali variazioni comportano a livello SGU e SGT un aumento di circa il 10% annuo del fattore correttivo<sup>5</sup>. A livello SGU distrettuale è presente la medesima variazione del fattore correttivo tra il 2008 e 2009, mentre rimane pressoché invariato tra 2007 e 2008.

50. L’Autorità aveva svolto le proprie verifiche tenendo conto dei volumi suddetti, della conferma dei costi unitari di raccolta e terminazione 2010 (avvenuta con delibera n. 229/11/CONS) e della metodologia di cui alla delibera n. 5/02/CIR, tra l’altro richiamata al punto 63 della delibera n. 119/10/CIR. Le valutazioni svolte avevano indicato la sostanziale invarianza dei costi del servizio in oggetto. Infatti, tenendo conto della formula di calcolo dei costi del servizio di raccolta FRIACO, “Costo Medio Unitario \* Numero di Minuti DO per flusso a 2 Mbit/s \* Adjustment Ratio + Costo Commercializzazione”, si era osservato che a parità di costi unitari di raccolta, l’effetto della riduzione dei minuti di traffico a 2 Mbps comportava una riduzione di costo complessivo annuo di raccolta pre-correzione FRIACO che era compensato dall’aumento del *fattore correttivo* (dato dal rapporto tra gli Erlang FRIACO - 0,73, valore fissato dalla delibera n. 5/02/CIR - e gli Erlang per circuito della tratta interessata, quest’ultimo parametro in leggera diminuzione per la suddetta riduzione dei volumi).

51. Tanto premesso l’Autorità aveva ritenuto che Telecom Italia dovesse confermare, per il servizio in oggetto, i prezzi 2010.

### ***Le osservazioni degli Operatori***

D25. Gli Operatori sostanzialmente concordano con la proposta dell’Autorità riportata nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

### ***Le valutazioni finali dell’Autorità***

D26. L’Autorità conferma l’orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica in merito al mantenimento per il 2011 delle condizioni economiche approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.

---

<sup>5</sup> Nella sezione “C” delle premesse alla delibera n. 5/02/CIR, al paragrafo 1.1, è indicato che “il costo totale medio ... [della tratta] viene moltiplicato per un fattore correttivo che è pari al rapporto tra gli Erlang totali ... [della tratta] misurati sulla rete di Telecom Italia nell’ora di punta ... e gli Erlang stimati relativi all’utilizzo tipico di un circuito FRIACO specifici per traffico Internet”.

## **2.8. PORTABILITÀ DEL NUMERO TRA OPERATORI, CARRIER PRESELECTION E ATTIVITÀ DI CONFIGURAZIONE DELLE CENTRALI**

### ***Premessa***

52. Nell'Offerta di Riferimento per il 2011 Telecom Italia ha proposto, per i servizi di *Number Portability* e di *Carrier Preselection*, delle condizioni economiche che prevedono un aumento di circa l'8% rispetto a quelle approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR<sup>6</sup>.
53. Nella nota del 12 aprile Telecom Italia ha rappresentato di aver utilizzato, ai fini della valutazione dei costi dei servizi suddetti, un costo orario della manodopera pari a 50,26 Euro, in aumento dell'8,7% rispetto al valore 2010 (il quale, a sua volta, era pari al valore approvato per il 2009). Telecom Italia ha inoltre fornito all'Autorità la metodologia utilizzata per la determinazione del suddetto valore.

### ***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CIR***

54. Le condizioni economiche per i servizi in questione sono proporzionali, per il tramite dei tempi necessari allo svolgimento delle relative attività, al valore del costo orario della manodopera.
55. Si è richiamato che ai sensi dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 54/11/CIR, l'Autorità ha approvato per il 2011 un costo orario della manodopera pari a 47,20 Euro, corrispondente ad un incremento del 2,1% rispetto al 2010.
56. L'Autorità aveva ritenuto pertanto che le condizioni economiche dei servizi in oggetto dovessero essere riformulate, seppur ritenendo congruo l'approccio metodologico seguito da Telecom Italia, considerando il suddetto costo orario della manodopera. I valori ricalcolati dall'Autorità, sulla base del costo orario suddetto, sono riportati nelle tabelle seguenti.

---

<sup>6</sup> Fa eccezione il caso delle attività di configurazione delle centrali, per il quale le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2011 prevedono un aumento di circa il 16% rispetto a quelle approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.

<b>Number Portability</b>			
<b>Tipologia contributo</b>	<b>Agcom 2011</b>	<b>% Agcom 2011 vs TI 2011</b>	<b>% Agcom 2011 vs OIR 2010</b>
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato geografico	€8,65	-6,1%	2,1%
Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multi numero	€1,37	-6,1%	2,1%
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato non geografico	€8,65	-6,1%	2,1%

<b>Carrier Preselection</b>			
<b>Tipologia contributo</b>	<b>Agcom 2011</b>	<b>% Agcom 2011 vs TI 2011</b>	<b>% Agcom 2011 vs OIR 2010</b>
Configurazione profilo Operatore su SGT o BBN (per ciascuna centrale SGT o BBN)	€9,50	-5,5%	2,1%
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento su SGU (per centrale SGU)	€14,21	-5,8%	2,1%
Prove su SGU (per centrale SGU)	€14,21	-5,8%	2,1%
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	€4,61	-6,3%	2,1%

<b>Attività di configurazione delle centrali</b>			
<b>Tipologia contributo</b>	<b>Agcom 2011</b>	<b>% Agcom 2011 vs TI 2011</b>	<b>% Agcom 2011 vs OIR 2010</b>
Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate]	€314,61	-12,3%	2,1%
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	€13,03	-12,0%	2,1%
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	€13,03	-12,0%	2,1%

57. L'Autorità aveva ritenuto pertanto che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche dei servizi su riportati ponendolo pari ai valori riportati nella colonna "Agcom 2011" delle tabelle di cui al punto 56.

### *Le osservazioni degli Operatori*

- D27. La maggior parte degli Operatori concorda con le valutazioni dell’Autorità riportate nei punti 54-57, sebbene gli stessi ritengano possibili delle riduzioni dei prezzi in ragione dei miglioramenti di efficienza cui è tenuta Telecom Italia.
- D28. A tale proposito un Operatore ha comunicato che il valore proposto dall’Autorità per la prestazione di *Number Portability* dovrebbe essere rivisto al fine di adeguarne l’importo alla *best practice* europea, nonché per tenere conto degli elevati livelli di automatismo nell’espletamento del processo che non giustificerebbero, secondo l’Operatore, il mantenimento degli importi presenti nell’Offerta di Riferimento. A tal riguardo l’Operatore ha illustrato le recenti decisioni delle Autorità di regolazione francese e spagnola che avrebbero significativamente ridotto il prezzo della prestazione di *Number Portability* fino ad un valore di circa 3 Euro<sup>7</sup>. Ad integrazione dei confronti internazionali sopra riportati evidenzia che in UK il contributo *una tantum* per singolo numero portato geografico è pari a 0,49 sterline corrispondente a circa 0,56 Euro, mentre valori inferiori a 3 Euro sono applicati in Grecia e Olanda e 3,70 Euro in Svezia.
- D29. Alcuni Operatori ritengono opportuna una revisione del costo orario della manodopera approvato dall’Autorità con delibera n. 54/11/CIR, in quanto ritenuto eccessivo e non conforme ai criteri di orientamento al costo e di efficienza.
- D30. Alcuni Operatori hanno rilevato come nell’Offerta di Riferimento 2011 Telecom Italia abbia indicato nel paragrafo 17.2 che “il contributo *una tantum* è applicato da Telecom Italia in qualità di *donor* nei casi di prima portabilità e di portabilità successiva” e che inoltre “Telecom Italia si riserva di modificare retroattivamente i contributi relativi alla portabilità delle numerazioni in modo da allinearli a quelli che Agcom fisserà per la generalità degli Operatori”.
- D31. A tale proposito gli stessi hanno rappresentato che gli importi *una tantum* per la portabilità del numero e le relative modalità di applicazione (*donor/donating*) sono tuttora oggetto di valutazione da parte dell’Autorità (anche alla luce delle risultanze del tavolo tecnico tra Operatori ed Autorità sulla NP pura). Gli Operatori hanno pertanto richiesto che Telecom Italia rimuova dall’offerta le previsioni sulle modalità di applicazione del contributo *una tantum* per la NP pura nelle more della conclusione del procedimento citato.

---

<sup>7</sup> In particolare, l’Operatore ha rappresentato che la tariffa francese è determinata dall’applicazione di una quota fissa di 1,5 Euro per la gestione della domanda e di una quota variabile per ogni singolo numero associato alla domanda pari a 1,53 Euro. Nel caso di richiesta di singola NP, il valore complessivo sarebbe pari a 3,03 Euro. Nei casi particolari per i quali non è possibile un trattamento automatizzato della domanda, la quota fissa sale ad un massimo di 6 Euro mentre la quota variabile rimane a 1,53 Euro, per un valore complessivo pari al massimo a 7,53 Euro. L’importo per la prestazione di NP di un singolo numero geografico approvato in Spagna è pari a 3,09 Euro.

D32. Sempre con riferimento al contributo *una tantum* per la portabilità del numero alcuni Operatori non condividono quanto riportato nello schema di provvedimento a consultazione pubblica. Gli stessi ritengono che, in linea con quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della delibera n. 78/08/CIR in materia di *Mobile Number Portability*, anche nel caso della NP di numeri geografici non dovrebbe essere addebitato all'operatore *recipient* alcun costo per la gestione e l'attivazione della prestazione da parte dell'operatore *donor/donating*. Tale richiesta è stata presentata dagli Operatori ritenendo che, in presenza di processi standardizzati e automatizzati quali quelli introdotti con la delibera n. 35/10/CIR ed in vigore dal 7 febbraio 2011, la componente di costo operativo legata alla manualità nella gestione del processo di *Number Portability* da parte di Telecom Italia dovrebbe essere necessariamente considerata minimale o nulla.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

D33. Con riferimento all'osservazione di cui ai punti D27 e D29, l'Autorità richiama, *in primis*, che le valutazioni sul costo orario della manodopera sono state svolte nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 54/11/CIR. Nella stessa delibera, al punto D13, l'Autorità ha chiarito che sebbene vi sia stato un aumento del costo pieno della manodopera, dovuto ad un aumento dei costi diretti, parimenti vi è stato una riduzione dell'*overhead* che è passato dal 36,7% al 36,2% con conseguente efficientamento del costo complessivo. Con riferimento alle attività svolte per la realizzazione della NP si richiama che le stesse sono state oggetto di analisi nella delibera n. 69/08/CIR di approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2008 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche. In tale delibera, al punto 17, è indicato che il contributo per la prestazione di *Number Portability* remunera i costi di gestione dell'ordinativo del servizio (attività comune sia alla richiesta di attivazione dell'*unbundling* che alla richiesta di portabilità del numero) e di realizzazione della portabilità del numero. Con riferimento ai costi di gestione dell'ordinativo, nello stesso punto 17 è indicato che la loro valorizzazione può essere ottenuta come media pesata tra un importo relativo a lavorazione in automatico (95% dei casi) ed un importo relativo a lavorazione in manuale (5% dei casi) di durata pari a 20 minuti. Per la valorizzazione della componente relativa alla lavorazione automatica si richiama il punto 13 della delibera n. 14/09/CIR, in cui è indicato che tale valore è coincidente con quello di attivazione della *Carrier Preselection* (CPS). Per la valorizzazione delle attività tecniche necessarie alla fornitura della prestazione di *Number Portability*, si richiama il punto 30 della delibera n. 54/10/CIR, dove, nell'ambito della disaggregazione delle componenti di costo sottostanti il contributo di attivazione del servizio WLR su linea *bitstream naked*, è specificato che il contributo per la portabilità del numero è pari alla "differenza tra il contributo di attivazione ULL di una coppia attiva con contestuale portabilità del numero e quello senza portabilità". Utilizzando il prezzo di attivazione CPS approvato per il 2011 e

pari a 4,61 Euro ed un contributo per l'attività di NP pari a 3,60 Euro, valore approvato per il 2011 con delibera n. 89/11/CIR, il costo medio di gestione dell'ordinativo sarebbe pari a 8,77 Euro, sostanzialmente analogo, a meno di un recupero di efficienza nei casi di gestione manuale dell'ordine, al valore di 8,65 Euro proposto per il 2011. Ciò premesso, alla luce dell'entrata in vigore della delibera n. 35/10/CIR a partire dal 7 febbraio 2011, la quale ha introdotto un elevato grado di automatismo nei processi di NP, l'Autorità intende avviare sul tema uno specifico procedimento, prendendo le mosse dalle risultanze del Tavolo Tecnico NP in tema di condizioni economiche della NP. Nelle more della conclusione di detto procedimento si ritiene, allo stato, di non disporre di nuovi elementi istruttori relativi alle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti la NP e alla gestione dell'ordinativo, utilizzate ai fini dell'approvazione dell'OR 2010, tali da modificare quanto proposto. Si conferma pertanto il prezzo della portabilità del numero indicato nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

D34. Con riferimento alle osservazioni di cui ai punti D30, D31 e D32, l'Autorità conferma che le condizioni economiche relative all'eventuale ristoro dei costi sostenuti da Telecom Italia e dagli altri Operatori utilizzando la procedura di cui alla delibera n. 35/10/CIR, nonché le modalità di applicazione del contributo tra *donor* e *donating*, saranno valutate nell'ambito di un apposito procedimento, tenendo in conto le risultanze del tavolo tecnico sulla NP pura. Si ritiene pertanto opportuno che, nelle more della conclusione dello stesso, Telecom Italia continui ad operare, a livello economico, in continuità con il 2010.

D35. Anche con riferimento alle condizioni economiche per le prestazioni di *Carrier Preselection* e di configurazione delle centrali l'Autorità conferma l'orientamento espresso nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

## **2.9. FATTURAZIONE CONTO TERZI**

### ***Premessa***

58. Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il 2011, unitamente al confronto con quelle approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR, sono riportate nella tabella seguente:

Servizio	OIR 2010 (119/10/CIR)	OIR 2011 (proposta TI)	% 2011 vs 2010
Fatturazione conto terzi (centesimi di Euro per chiamata)	1,37	1,562	14,0%

59. Telecom Italia ha comunicato che il prezzo sopra riportato è stato ottenuto sulla base dei dati contabili relativi all'anno 2008<sup>8</sup>.

#### ***Le considerazioni dell'Autorità***

60. L'Autorità ha richiamato il punto D94 della delibera n. 119/10/CIR in merito alla definizione del prezzo per il servizio di fatturazione conto terzi. In tale sede, alla luce del *trend* di decrescita del prezzo unitario del servizio nel periodo 2007-2009 ed al fine di consentire al mercato una maggiore prevedibilità dell'andamento dei prezzi del servizio in un arco temporale pluriennale, l'Autorità aveva ritenuto opportuno effettuare una rivalutazione del costo unitario per il 2010 sulla base dei *trend* di costo degli anni 2007, 2008 e 2009.

61. Nella stessa delibera era indicato che il valore approvato per il 2010, pari a 1,37 centesimi di Euro per chiamata, "potrà, in linea con l'approccio adottato, essere adeguato, nel 2011, alla luce degli esiti della certificazione delle contabilità 2008 e 2009 e dei dati di contabilità 2010".

62. Considerato che la certificazione della CORE 2008 non aveva prodotto novità sui costi del servizio in oggetto, che la CORE 2009 era nella fase conclusiva della certificazione, senza tuttavia modifiche che riguardino la fatturazione conto terzi, e vista l'indisponibilità delle informazioni contabili riferite al 2010, l'Autorità aveva ritenuto opportuno confermare per il servizio di fatturazione conto terzi un prezzo pari a 1,37 centesimi di Euro a chiamata. Tale prezzo sarebbe potuto essere riesaminato alla luce delle evidenze contabili relative al 2010 che Telecom Italia poteva produrre nel corso del procedimento in oggetto.

#### ***Le osservazioni degli Operatori***

D36. La maggior parte degli Operatori, salvo alcune precisazioni qualitative, condivide la proposta dell'Autorità riportata nello schema di provvedimento a consultazione pubblica.

<sup>8</sup> Telecom Italia ha comunicato, altresì, che i costi di CORE 2009 per l'attività di fatturazione conto terzi non ricomprendono i costi di prevenzione, contrasto e gestione relativi alle cosiddette *microfrodi* (nuova fenomenologia fraudolenta caratterizzata da un basso volume di traffico fraudolento per singolo cliente e da un elevato numero di clienti oggetto della frode), rilevate nel corso del 2010 e pertanto aventi effetto solo a partire dalla contabilità dello stesso anno. Qualora l'Autorità intendesse svolgere una valutazione dei costi del servizio in oggetto anche sulla base dei dati di CORE 2009 Telecom Italia ritiene che occorra tener conto del fenomeno in questione, la cui gestione comporta rilevanti costi.

D37. Un Operatore ha chiesto che il prezzo delle attività di fatturazione conto terzi sia riportato a valori inferiori a quelli approvati nel 2010, ritenendo a tal riguardo che dovrebbe essere assunto come riferimento per il suddetto servizio il prezzo di 0,81 centesimi di Euro al minuto approvato per il 2009 con delibera n. 42/09/CIR.

D38. Alcuni Operatori ritengono che la previsione di una possibile revisione del prezzo sulla base di evidenze più recenti, come ipotizzato al punto 62, non sia accettabile, in quanto rischierebbe di creare una situazione di confusione e conseguente incertezza regolamentare sulle fonti contabili utilizzate.

### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

D39. In linea con quanto riportato al punto 61, alla luce dei dati di contabilità regolatoria di Telecom Italia relativi all'anno 2010, l'Autorità, tenuto conto del *trend* di costo nel periodo 2008-2010, non ha rilevato elementi tali da richiedere una rivalutazione del prezzo del servizio indicato in consultazione pubblica.

D40. L'Autorità ritiene di confermare la valutazione per il servizio di fatturazione conto terzi riportata al punto 62. L'Autorità conferma pertanto l'orientamento indicato nello schema di provvedimento a consultazione pubblica in merito al mantenimento, per il 2011, delle relative condizioni economiche approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.

## **3. ULTERIORI CONDIZIONI DI OFFERTA**

### **3.1. INTERCONNESSIONE IN TECNOLOGIA IP**

#### ***Premessa***

63. Si richiama che, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 15, comma 2, della delibera n. 180/10/CONS, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2011 deve includere anche le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi offerti con interconnessione in tecnologia IP.

64. Nella Offerta di Riferimento per il 2011, Telecom Italia ha riportato, in relazione a quanto stabilito dall'art. 12, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS e dall'art. 14, comma 4, della delibera n. 180/10/CONS, che la stessa ha iniziato a definire, in attesa dell'emanazione del previsto provvedimento dell'Autorità che avverrà a chiusura del procedimento tecnico-regolamentare avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, una nuova architettura e piattaforma tecnologica di rete per la fornitura "alternativa", rispetto all'esistente interconnessione TDM/ISUP, di servizi telefonici "di base" di interconnessione attraverso la tecnologia VoIP/IP.

65. Nelle more della definizione della suddetta specifica di interconnessione, nell'Offerta di Riferimento del 2 marzo 2011 Telecom Italia ha rappresentato la propria disponibilità ad avviare con gli Operatori accordi bilaterali di natura commerciale basati sullo schema di servizio (caratteristiche tecniche di riferimento dell'interfaccia di interconnessione, modalità di accesso ai punti di interconnessione, servizi telefonici forniti in modalità VoIP/IP) temporaneamente definito dalla stessa Telecom Italia.

***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 61/11/CIR***

66. Si è richiamato che il Tavolo Tecnico, avviato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11 della delibera n. 11/06/CIR, ha concluso la prima fase delle attività fornendo gli elementi istruttori necessari alla definizione delle specifiche tecniche per l'interconnessione in tecnologia IP. L'Autorità, sulla base degli esiti del suddetto Tavolo Tecnico, ha avviato una consultazione pubblica in materia di interconnessione IP con delibera n. 55/11/CIR. Per tale ragione si era ritenuto opportuno rimandare ogni valutazione di merito a seguito degli esiti del procedimento suddetto.

***Le osservazioni degli Operatori***

D41. Gli Operatori in generale concordano con l'Autorità nel rinviare ogni valutazione in merito alla definizione delle specifiche tecniche per l'interconnessione in tecnologia IP alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 55/11/CIR.

D42. Un Operatore in particolare ha chiesto che vengano rimossi dall'Offerta tutti i riferimenti relativi al disegno architettuale proposto da Telecom Italia per l'interconnessione IP, nonché alla qualificazione dell'interoperabilità tra la rete di Telecom Italia e quella dell'Operatore, alle caratteristiche tecniche di riferimento dell'interfaccia di interconnessione modalità di accesso ai PdI e ai servizi telefonici di interconnessione forniti in tecnologia VoIP/IP.

***Le valutazioni finali dell'Autorità***

D43. L'Autorità non ritiene condivisibile la richiesta di cui al punto precedente considerato che ai sensi dell'art. 12, comma 5, della delibera n. 179/10/CONS Telecom Italia è tenuta a pubblicare un'offerta di interconnessione IP<sup>9</sup>. L'Autorità richiama inoltre che ai sensi dell'art. 14, comma 2, della stessa delibera<sup>10</sup> è già

---

<sup>9</sup> "Telecom Italia fornisce i servizi di raccolta e terminazione con interconnessione IP. Nelle more della conclusione del Tavolo tecnico avviato dalla delibera n. 11/06/CIR, Telecom Italia fornisce i servizi di interconnessione IP secondo le modalità tecniche di fornitura attualmente già impiegate internamente alla propria rete".

<sup>10</sup> "L'Offerta di Riferimento relativa all'anno 2011 riporta anche le condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di raccolta e terminazione di cui all'Art.12 offerti con interconnessione in tecnologia

previsto che Telecom Italia dovrà recepire le specifiche tecniche di interconnessione che saranno definite in esito al procedimento di consultazione pubblica avviato con delibera n. 55/11/CIR.

### **3.2. ATTIVITÀ GESTIONALI ED AMMINISTRATIVE PER LA PREVENZIONE FRODI**

#### *Le osservazioni di Telecom Italia*

D44. Telecom Italia ha rappresentato che la prima applicazione del combinato disposto dalle delibere nn. 179/10/CONS e 119/10/CIR (con particolare riferimento alla prima denuncia gestita ai sensi della richiamata normativa) avrebbe comportato, con riferimento alla gestione delle frodi, le seguenti evidenze:

- i) contestazioni generalizzate della clientela e delle associazioni dei consumatori, a seguito della fatturazione al cliente del traffico fraudolento decorso il periodo di quattro mesi senza l'adozione di misure cautelari, di cui al par. 4.4.5 dell'OSI<sup>11</sup>;
- ii) necessità di disciplinare alcune particolari casistiche relative alla sospensione della fatturazione in caso di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte di Telecom Italia. Si fa particolare riferimento al caso in cui il cliente a seguito della sospensione della fatturazione in attuazione dell'art. 3, comma 7, della delibera n. 119/10/CIR, presenta, all'insaputa di Telecom Italia, denuncia penale. Decorsi 4 mesi ed in assenza di una pronuncia del Giudice, Telecom Italia potrebbe trovarsi a riprendere la fatturazione al cliente nonostante la denuncia da quest'ultimo svolta.
- iii) potenziale disparità di trattamento tra clientela chiamante su Numerazione Non Geografica (NNG) di Operatori e clientela chiamante su NNG di Telecom Italia. Nel primo caso, applicandosi le delibere nn. 179/10/CONS e 119/10/CIR, la clientela è oggetto di fatturazione all'infruttuoso a decorrere del periodo di quattro mesi, mentre, nel secondo caso, la fatturazione viene sospesa a tempo indeterminato applicandosi il regime contrattuale in essere tra Telecom Italia e i centri servizi, in forza del quale la fatturazione verso la clientela finale o il pagamento dell'incassato ai centri servizi da parte di Telecom Italia sono sospesi sino all'intervenuta emanazione nel

---

IP. Tali condizioni recepiscono le specifiche tecniche di interconnessione che saranno definite a conclusione dei lavori del Tavolo Tecnico avviato nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 11 della delibera 11/06/CIR".

<sup>11</sup> Accesso abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi.

procedimento penale di un provvedimento che riconosca l'insussistenza di una fattispecie di reato.

D45. Telecom Italia ha pertanto richiesto all'Autorità una revisione del testo del par. 4.4 del documento "Accesso abbonati di Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi", modificato al fine di risolvere le criticità evidenziate al punto precedente, finalizzata a tener conto delle criticità evidenziate.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

D46. L'Autorità, preso atto delle criticità segnalate da Telecom Italia, ritiene opportuno che eventuali affinamenti della relativa normativa siano valutati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento per il 2012.

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa - OIR)**

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 6 della delibera n. 179/10/CONS e dell'art. 8, commi 4 e 6 della delibera n. 180/10/CONS, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento, sono approvate le condizioni dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 2 marzo 2011.

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche dell'Offerta di Riferimento 2011 di Telecom Italia relativamente ai prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo)**

1. Telecom Italia riformula la sezione 8.1.2 dell'OIR 2011 ripristinando per i Kit di interconnessione a 2 Mbps, 155 Mbps e per il canale fonico di ampliamento di fasci esistenti le condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.
2. Telecom Italia riformula la sezione 12.6 dell'OIR 2011 prevedendo un valore della *surcharge* per il servizio di raccolta da Telefonia Pubblica pari a 13,68 centesimi di Euro al minuto.
3. Telecom Italia riformula la sezione 13.3.2 dell'OIR 2011 prevedendo per l'utilizzo dei Kit *Reverse* verso la rete dell'Operatore terzo un prezzo pari a 0,090 centesimi di Euro al minuto.
4. Telecom Italia riformula la sezione 15.3.2.1 dell'OIR 2011 ripristinando per il servizio di interconnessione per l'accesso di abbonati dell'Operatore interconnesso ai servizi di emergenza 112, 113, 114 e 115, le tariffe di terminazione approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.
5. Telecom Italia riformula la sezione 16.2.4 dell'OIR 2011 ripristinando per il servizio di raccolta del traffico dalla sede del cliente Telecom Italia all'impianto SGU a cui si attesta il PdC, per la prestazione opzionale di consegna del traffico con protocollo DSS1 e per l'interfaccia di accesso DSS1 a 2 Mbit/s le condizioni economiche approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.
6. Telecom Italia riformula la sezione 16.3.5 dell'OIR 2011 ripristinando per il servizio di raccolta forfetaria FRIACO le condizioni economiche approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.
7. Telecom Italia riformula la sezione 17.2 dell'OIR 2011 prevedendo per la prestazione di portabilità del numero le seguenti condizioni economiche:

Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato geografico	€8,65
Contributo aggiuntivo <i>una tantum</i> per ogni numero nel caso di tipologie di accesso multi numero	€1,37
Contributo <i>una tantum</i> per singolo numero portato non geografico	€8,65

8. Telecom Italia riformula la sezione 18.2 dell'OIR 2011 prevedendo per la prestazione di *Carrier Preselection* le seguenti condizioni economiche:

Configurazione profilo Operatore su SGT o BBN (per ciascuna centrale SGT o BBN)	€9,50
Configurazione profilo Operatore e configurazione instradamento su SGU (per centrale SGU)	€14,21
Prove su SGU (per centrale SGU)	€14,21
Contributo <i>una tantum</i> , per attivazione CPS su singolo accesso o per cambio profilo	€4,61

9. Telecom Italia riformula la sezione 21.1 dell'OIR 2011 ripristinando per la fornitura del Kit di Interconnessione *una tantum* le condizioni economiche approvate per il 2010 con delibera n. 119/10/CIR.
10. Telecom Italia riformula la sezione 22.3 dell'OIR 2011 prevedendo per l'attività di configurazione delle centrali le seguenti condizioni economiche:

Stesura della procedura di configurazione, collaudo e aggiornamento banche dati [* numero di tipo di centrali (SGU e/o SGT/BBN) interessate * numero di tecniche delle centrali interessate]	€314,61
Intervento sulle centrali con esecuzione delle procedure di configurazione dati [* numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	€13,03
Attuazione in centrale dell'instradamento del traffico relativo alla numerazione e verifica delle configurazioni [*numero di centrali (SGU e SGT/BBN) interessate]	€13,03

11. Telecom Italia riformula la sezione 4.6 del documento "Accesso di abbonati Telecom Italia ai servizi su numerazioni non geografiche di altro operatore: remunerazione per il servizio di fatturazione conto terzi" per il 2011 (OSI 2011) prevedendo, per la prestazione di fatturazione conto terzi relativamente all'accesso di propri abbonati a numerazioni non geografiche offerte sulla rete di altro Operatore, il prezzo di 1,37 centesimi di Euro a chiamata.

### **Articolo 3** **(Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento per il 2011 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le modifiche apportate alle condizioni economiche dei servizi di cui alla presente delibera decorrono a partire dal 1° gennaio 2011 salvo ove diversamente specificato.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 12 ottobre 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Nicola D'Angelo

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Stefano Mannoni

Per conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola